



ORDINANZA DEL SINDACO

n. 17 del 18/07/2024

OGGETTO: Limitazione di orario alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel territorio del Comune di Pordenone ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs 267/2000

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dall'abuso di bevande alcoliche hanno assunto, con l'approvazione della Legge n. 125/2001 "legge quadro in materia di alcol e problemi correlati", la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto;
- il D.L. 14/2017, come convertito nella Legge n. 48/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

CONSIDERATO che il problema dell'eccessiva assunzione di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici e violenti, risse, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico con abbandono di contenitori in vetro o alluminio a terra, che contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme;

CONSIDERATO che diverse zone del centro urbano, ed in particolare le aree del centro storico e prossimali allo stesso, per le proprie caratteristiche di attrattività subiscono il verificarsi di fenomeni di assembramenti e ritrovi occasionali, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, per lo più originate dall'abuso di bevande alcoliche;

TENUTO CONTO che tali condotte si associano a episodi di inciviltà e degrado, come evidenziato in esposti di comitati e cittadini residenti;

RILEVATO che, gli esiti di ripetuti controlli effettuati dal personale del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia operanti sul territorio hanno messo in evidenza il manifestarsi di comportamenti devianti piuttosto diffusi connessi all'acquisto e consumo di alcool da parte di soggetti che, trattenendosi poi in luoghi pubblici (parchi, giardini, strade pubbliche e piazze) sino a tarda notte, compromettono il vivere sereno e civile della popolazione residente e minano la percezione di sicurezza della cittadinanza che intenda poter fruire liberamente degli spazi pubblici, risultando tuttavia difficoltosa l'individuazione di singole responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti messe in atto da aggregazioni estemporanee di persone

che si concentrano nelle diverse aree cittadine;

DATO ATTO che il fenomeno è attenzionato anche dal Comitato Provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica, che in diverse riunioni ha rappresentato la necessità di arginare comportamenti lesivi della vivibilità del territorio;

RICHIAMATA la legge n. 120/2010 "disposizioni in materia di sicurezza stradale", che disciplina anche gli orari per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche, stabilendo per i pubblici esercizi il divieto di vendita di bevande alcoliche alle ore 3,00 e per gli esercizi di vicinato alle ore 24,00;

DATO ATTO che limitare l'orario di vendita per asporto di bevande alcoliche costituisca una misura utile a garantire i beni pubblici prevalenti che l'Amministrazione è chiamata a proteggere, per tutelare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti e la civile convivenza, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, in considerazione che gli strumenti giuridici finora utilizzati siano certamente utili ma non esaurientemente efficaci nell'attività di prevenzione degli specifici episodi di degrado;

ATTESO che la vendita da asporto di bevande alcoliche non è paragonabile alla somministrazione delle stesse in loco da parte dei bar e chioschi considerato che in questo caso il consumo passa attraverso il filtro del gestore presente durante la somministrazione stessa;

CONSIDERATO che le piazze e strade in cui si manifestano con maggior intensità i fenomeni di degrado e di insicurezza urbana sopra descritti, a cui conseguono le segnalazioni e richieste di intervento da parte dei cittadini non costituiscono in via esclusiva i luoghi ove hanno sede gli esercizi commerciali presso i quali si approvvigionano coloro che si rendono responsabili dei comportamenti biasimevoli in argomento;

RITENUTO altresì che devono escludersi dalla fattispecie degli esercizi commerciali in cui può manifestarsi il problema, i negozi specializzati nella vendita di alcolici e distillati di pregio, quali enoteche, bar e ristoranti che commercializzino prodotti inclusi nella propria offerta eno-gastronomica;

RITENUTO pertanto necessario intervenire, con specifico provvedimento, prevedendo il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno seguente, al fine di eliminare o quantomeno contenere gli effetti sfavorevoli dei suddetti fenomeni di disturbo, degrado ed azioni di molestia del vivere civile;

VISTI:

la Legge n. 125/2001;

la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;

il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5;

il Regolamento di Polizia Urbana;

la Legge 689/81;

CONSIDERATI sussistenti i requisiti di contingibilità ed urgenza per le motivazioni descritte in premessa e di derogare pertanto agli obblighi di comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dalle legge n. 241/90;

ORDINA

- dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30 ottobre 2024, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su tutto il territorio comunale della Città di Pordenone:
 - a. ai titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio del settore alimentare, delle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto, kebab e attività analoghe), degli esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni;
 - b. agli esercenti che svolgono la propria attività commerciale di vendita al dettaglio del settore alimentare su area pubblica, compresi gli ambulanti itineranti;

Dal divieto è esclusa la somministrazione negli esercizi pubblici effettuata al banco o al tavolo all'interno dei locali e negli spazi esterni in concessione, la consegna di bevande alcoliche tramite il servizio di food delivery, purché effettuata presso la residenza o il domicilio del cliente, nonché da parte di esercizi predetti per il consumo a domicilio.

La presente ordinanza non trova applicazione in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche per le quali sia diversamente previsto nell'atto autorizzatorio ovvero in conformità con discipline specificamente contemplate nel piano per la sicurezza.

- dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30 ottobre 2024, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore nelle aree pubbliche (strade, piazze, parchi e giardini pubblici) ricadenti il perimetro dell'area urbana così come descritta nell'allegato 1 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, eccezione fatta nelle aree interessate da eventi e manifestazioni regolarmente autorizzate per la somministrazione di bevande anche alcoliche, previa assunzione delle dovute cautele valutate in sede istruttoria.

Dal divieto è esclusa la somministrazione negli esercizi pubblici effettuata negli spazi esterni in concessione.

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia giulia, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente Ordinanza viene trasmessa tempestivamente all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pordenone e, in seguito, al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di Pordenone, al Comando Provinciale dei Carabinieri ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

La presente ordinanza è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Il Vicesindaco

Alberto Parigi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PARIGI ALBERTO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/07/2024 17:00:31